CAMERA DEI DEPUTATI N. 819

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNARDI, GIOMO, ALESSANDRINI, ALTISSIMO, BASLINI, CATELLA, GEROLIMETTO, MAZZARINO, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata il 28 settembre 1972

Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Recenti avvenimenti hanno messo in luce un fenomeno che già esisteva da tempo: ci riferiamo alla produzione, al commercio e all'uso illegittimi degli stupefacenti che in questo ultimo periodo si sono intensificati a tal punto da costituire un serio pericolo alla salute fisica e morale della società e soprattutto a quella dei giovani, accrescendo quel senso di inquietudine che oggi si nota specie nell'ambito della famiglia e della scuola.

Varie sono le cause di questo fenomeno; gli studiosi a seconda della disciplina che coltivano e dei singoli punti di vista, tendono a dare priorità a questa o a quella causa. Certo si tratta di un problema sociale che va studiato da diversi punti di vista e sotto vari aspetti, ragione per cui è necessaria, anzitutto, una indagine approfondita ed integrale che studi il triste fenomeno sin nelle radici e indichi i criteri direttivi per affrontarlo e risolverlo.

Uno dei compiti più urgenti è pertanto quello di istituire una commissione d'indagine – composta da persone di varia provenienza ed esperienza – con il compito specifico sia di studiare il problema, sia di prospettare soluzioni adeguate di natura preventiva e repressiva, sia d'inventariare le attrezzature occorrenti per debellare o attenuare la gravità del fenomeno.

Spesso i giovani, e ci riferiamo a quelli non assuefatti al vizio, sono infatti individui sani che cedono a debolezze momentanee, ma pericolose; bisogna quindi aiutarli a rafforzare la loro personalità, soprattutto attraverso il colloquio, la discussione e la persuasione.

Bisogna però agire tempestivamente prima che sia troppo tardi e prima che l'intervento risulti più difficile e laborioso.

Per far ciò è necessario anzitutto creare un personale specializzato, capace di affrontare a tutti i livelli – soprattutto nei settori scolastico e familiare – il grave problema e che sia animato da una reale volontà di aiutare i giovani.

Occorrono inoltre attrezzature idonee, come centri di assistenza e laboratori specializzati,

nei quali si possano tra l'altro eseguire quelle misure di sicurezza che – ripetiamo – nel settore giovanile sembrano più indicate ed importanti di quelle repressive.

La repressione invece è necessaria soprattutto per quanto riguarda la produzione illecita, nonché il traffico ed il mercato illegittimi degli stupefacenti; in questi campi una più severa disciplina della legge in vigore ed un inasprimento delle pene previste – nonché una più vigile e costante azione degli organi di polizia – si rendono quanto mai urgenti.

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati abbiamo predisposto la presente proposta di legge che riprende, modificandola in parte, quella da noi già presentata nel corso della passata legislatura.

L'articolo 1 di questa proposta prevede la istituzione di un'apposita commissione di indagine le cui risultanze, da presentare entro breve termine al Parlamento, dovrebbero consentire di inquadrare il problema degli stupefacenti in una più organica e completa disciplina che affronti la materia nei suoi vari e complessi aspetti.

Le norme contenute negli articoli 2 e seguenti si basano sulla distinzione – anche ai fini della gravità della pena – tra attività illecita di promozione e organizzazione, attività sempre illecita di mercato e uso degli stupefacenti al di fuori dei casi legittimi di prescrizione medica.

In particolare l'articolo 2 prevede pene più gravi per l'attività di promozione e organizzazione, attività che è alla base – come è noto – di recenti avvenimenti che hanno turbato la società ed in particolare il mondo familiare e scolastico; le suddette pene si prevedono aggravate quando la suddetta attività si svolge a danno dell'ambiente giovanile.

L'articolo 3 prevede l'ipotesi del traffico e mercato illeciti e contempla pene più severe di quelle previste dall'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

L'articolo 4 configura il reato di propaganda per l'uso di stupefacenti, stabilendo pene aggravate se essa viene svolta a danno di minori o per mezzo della stampa, del cinema, della radio e televisione o con abuso di autorità.

L'articolo 5 prevede che per i reati di cui agli articoli precedenti l'arresto è sempre obbligatorio.

L'articolo 6 commina le sanzioni per l'ipotesi dell'uso personale di stupefacenti stabilendo la pena dell'arresto nonché l'eventuale adozione di una misura di sicurezza detentiva, se il giudice lo ritenga necessario. Sempre nell'ipotesi di uso di stupefacenti, se gli utenti sono minori degli anni 18, l'arresto è facoltativo.

È obbligatorio accertare in tutti i casi indipendentemente dall'età, attraverso un istituto o centro o laboratorio specializzato, se si tratti o meno di persone assuefatte all'uso degli stupefacenti. In ogni caso, il drogato, essendo una persona malata, spesso incapace di intendere e di volere, deve essere sottoposto a ricovero obbligatorio in un istituto o centro specializzato per essere assoggettato ad un trattamento di disintossicazione, fino alla completa disassuefazione dalla droga e il periodo del ricovero viene detratto dal computo della pena.

Nell'articolo 7 è disposta la facoltà del giudice di non rinviare a giudizio o di non condannare l'imputato e di sottoporlo invece ad un periodo di prova (della durata massima di un anno) con la supervisione temporanea del giudice di sorveglianza. Ciò avviene nel caso che il giudice ritenga di poter dare fiducia all'imputato o quando quest'ultimo si sottoponga volontariamente ad una cura di disintossicazione.

Onorevoli colleghi ! È un problema quello che la presente proposta di legge vuole affrontare che non può essere valutato – come siamo certi non sarà valutato – con criteri di parte politica; perché è un problema che impegna anzitutto la nostra responsabilità di uomini, di cittadini, di padri di famiglia.

È necessario perciò che – attraverso una collaborazione di tutti i settori politici, i quali potranno suggerire integrazioni, modifiche ed emendamenti alla presente proposta di legge o attraverso l'unificazione di questa ad altre proposte di legge – il problema venga affrontato al più presto con quella urgenza che la gravità del fenomeno richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è autorizzato a istituire, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, una commissione composta da 30 membri, di cui cinque medici specializzati, cinque psicologi e sociologi, cinque provveditori agli studi e presidi di istituti scolastici, cinque magistrati e avvocati, dieci rappresentanti dei due rami del Parlamento per svolgere un'indagine approfondita ed integrale sul fenomeno della produzione, commercio e uso illegittimi degli stupefacenti e proporre mezzi preventivi e repressivi idonei ad evitarlo.

La suddetta indagine sarà compiuta entro sei mesi dalla nomina della commissione di cui al comma precedente, e le sue risultanze saranno presentate, entro i due mesi successivi, al Parlamento.

ART. 2.

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, senza autorizzazione, vende, esporta, importa, passa in transito, procura ad altri o comunque commercia, o detiene a tali fini, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti è punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa da 5 milioni a 100 milioni di lire. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito, esportazione o commercio a qualsiasi titolo effettuati da responsabili di imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso indicato nel terzo comma.

Le pene di cui al comma precedente sono raddoppiate qualora le attività ivi previste sono effettuate a danno di persone di età inferiore ai 18 anni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti è punito con le pene previste nel quarto comma del presente articolo, aumentate sino ad un terzo ».

ART. 3.

Chiunque promuove o organizza le attività di cui all'articolo precedente è punito con la reclusione da 10 a 20 anni e con la multa da 5 milioni a 50 milioni.

Le pene di cui al comma precedente sono aumentate di un terzo:

a) quando l'attività di promozione ed organizzazione è compiuta da un numero di persone superiore a tre;

b) quando l'attività di cui sopra è svolta per introdurre l'uso di sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti in ambienti giovanili, i cui membri abbiano una età inferiore ai 18 anni.

ART. 4.

Chiunque induce o invita altri, con qualsiasi mezzo, a fare uso di stupefacenti è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con l'ammenda da 2 a 10 milioni.

La pena di cui al comma precedente è raddoppiata se l'attività ivi prevista è compiuta a danno di persone di età inferiore ai 18 anni o se viene svolta a mezzo della stampa, del cinema, della radio, della televisione o con abuso di autorità.

ART. 5.

Per i reati di cui ai precedenti articoli l'arresto è sempre obbligatorio.

ART. 6.

Chiunque è sorpreso, al di fuori dei casi legittimati da prescrizione medica compreso quello di disintossicazione in atto, nell'uso o è trovato in possesso per uso personale di sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti è punito, salvo più grave configurazione di reati, con l'arresto fino ad 1 anno nonché, se il giudice lo ritiene opportuno, con una misura di sicurezza da applicarsi dopo l'esecuzione della pena.

Se si tratta di persona di età inferiore agli anni 18, l'arresto è facoltativo.

Il giudice deve in tutti i casi disporre un accertamento sanitario – attraverso un istituto o centro o laboratorio specializzato – diretto a stabilire se si tratti di persona assuefatta al-

l'uso degli stupefacenti o di persona che solo temporaneamente abbia fatto uso degli stupefacenti stessi.

In entrambi i casi la persona è sottoposta a ricovero obbligatorio in un istituto o centro specializzato fino a disassuefazione. Il periodo del ricovero viene detratto ai fini del computo della pena.

ART. 7.

Nei casi previsti dall'articolo precedente il giudice può, con decisione motivata, sospendere il rinvio a giudizio o la condanna e sottoporre l'imputato alla supervisione temporanea del giudice di sorveglianza, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) ritenga che, tenuto conto degli elementi di valutazione di cui all'articolo 133 del codice penale si possa dare fiducia all'imputato;

b) l'imputato si sottoponga volontariamente al ricovero presso un istituto o centro specializzato fino a disassuefazione.

Il giudice determina la durata del periodo di prova con la stessa sentenza che dispone la supervisione temporanea del giudice di sorveglianza che non potrà comunque mai essere superiore ad un anno.

La cessazione del periodo di prova può essere disposta anche prima della scadenza del termine con provvedimento emesso in camera di consiglio dal giudice che ha deliberato la supervisione temporanea del giudice di sorveglianza su rapporto di quest'ultimo e sentito il pubblico ministero.

ART. 8.

Per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e le altre vigenti in materia.